

COMUNE DI CUORGNE'

Città Metropolitana di Torino

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 5 del 9 aprile 2025

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaventicinque il giorno otto del mese di aprile, è stata inoltrata al Revisore Unico Dr. Fabio Michelone, la documentazione per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione consiliare ad oggetto "*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI). Recepimento delle disposizioni contenute nel DPCM 21/01/2025 n.24 pubblicato in G.U. n.60 del 13/03/2025*"

PREMESSO CHE

Il parere viene richiesto ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) numero 7 del TUEL 267/2000 ove viene previsto, nella nuova formulazione introdotta dal D.L. 174/2012 convertito nella Legge 213/2012, che il revisore deve esprimere il proprio parere "*sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali*";

PRESO ATTO

- del vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con Deliberazione di C.C. n.20 del 5/08/2020 e successivamente modificato con Deliberazione di C.C. n.29 del 28/06/2021 e con Deliberazione di C.C. n.15 del 28/04/2023;
- del DPCM 21/01/2025 N.24 pubblicato nella G.U. n.60 del 13/03/2025;
- della Delibera ARERA 1°aprile 2025 n.133/2025/R/rif;
- delle modifiche apportate al vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) e della proposta di Deliberazione consiliare;

CONSIDERATO CHE

- il provvedimento si rivolge specificamente agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che versano in documentate condizioni di disagio economico-sociale;
- la misura dell'agevolazione è stata fissata al 25% della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani normalmente dovuta;
- la riduzione si applica a un'unica fornitura del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, intestata a uno dei componenti del nucleo familiare, garantendo così che l'agevolazione sia mirata e non cumulabile per lo stesso nucleo familiare;
- i criteri di accesso al bonus sociale TARI prevedono che possano beneficiare dell'agevolazione i nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superi la soglia di 9.530 euro. Tale soglia è innalzata a 20.000 euro per i nuclei familiari numerosi con almeno 4 figli a carico;
- l'aspetto innovativo del bonus TARI risiede nella sua modalità di riconoscimento; a differenza di altre agevolazioni, che richiedono la presentazione di una domanda, il bonus TARI viene riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso dei requisiti necessari e con un ISEE valido. Questo approccio di riconoscimento automatico si basa su un sistema di condivisione delle informazioni tra ARERA, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), i Comuni e i gestori del servizio rifiuti che al momento non è noto e che l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) dovrà adottare con appositi atti entro 4 mesi dalla pubblicazione del DPCM;
- l'agevolazione non implica una riduzione di gettito per i Comuni, bensì una redistribuzione dei costi tra gli utenti attraverso una nuova componente perequativa che alimenterà un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);
- la copertura mediante la componente perequativa non comporta quindi un impatto diretto sulle tariffe e sul PEF, bensì sul totale della bolletta; tutti gli utenti TARI, domestici e non domestici, contribuiranno al finanziamento della componente perequativa;
- trattandosi di un bonus spettante ex lege, non dovrebbe essere richiesto alcun adeguamento dei regolamenti TARI per recepire le disposizioni del DPCM; la presente modifica regolamentare è però stata dall'Ente ritenuta opportuna in quanto il Comune di Cuornè, negli anni precedenti, ha già adottato proprie misure in materia di agevolazioni TARI per le fasce sociali meno abbienti, ed è pertanto necessario coordinare le due misure;
- per effetto della recente disciplina introdotta dall'articolo 3, comma 5 quinquies del DI 228/2021, le modifiche possono essere apportate entro il 30 aprile dell'anno di riferimento con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno;

Visti:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni;
- l'articolo 57-bis comma 2 del D.L. 124/2019 convertito in Legge 157/2019
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs.n.267/2000;

Che le modifiche apportate al Regolamento di che trattasi:

- rispettano il perimetro di autonomia demandata all'ente in materia di regolamentazione
- rispettano il requisito della completezza
- rispettano i principi di adeguatezza, trasparenza e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
- rispettano la coerenza con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate

ESPRIME

Parere favorevole all'approvazione delle modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel Portale del Federalismo.

Vercelli li, 9 aprile 2025

L'ORGANO DI REVISIONE
Dr. Fabio Michelone